

rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada non prevede l'obbligo sistematico per le agenzie di rating del credito di fornire le politiche tariffarie all'autorità di vigilanza o alle entità valutate, anche se l'autorità di vigilanza può richiedere tali informazioni in caso di indagini. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

- (16) Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Canada per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.
- (17) La decisione di esecuzione 2012/630/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione 2012/630/UE è abrogata.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

19CE1851

